



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Santa Maria Hoè in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria Sala e Filippo Nicolò Boscarini e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

***contro***

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Testa e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

***nei confronti***

Comune di La Valletta Brianza in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Tamburini e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

Moneka Fumagalli, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

A) Quanto al ricorso introduttivo:

della deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 37 del 13.12.2022, avente ad oggetto *“Approvazione modifica e aggiornamento atto di indirizzo alla Giunta e alla struttura organizzativa dell’Unione approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.27 del 29.07.2022”*, nella parte in cui non riassegna alla titolarità del Comune di Santa Maria Hoè il personale dipendente addetto alle funzioni oggetto di recesso parziale, ma lo trattiene nella titolarità dell'Unione assegnandolo al Comune ricorrente attraverso l'istituto del comando, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso tra cui, a mero titolo esemplificativo, la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 27 del 29.07.2022;

B) Quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della delibera del Consiglio Comunale di La Valletta Brianza n. 40 del 21.12.2022 avente ad oggetto *“Presenza d'atto deliberazione consiglio dell'Unione n.37 del 13.12.2022 - approvazione modifica e aggiornamento atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.07.2022”*;

- della delibera della Giunta Comunale di La Valletta Brianza n.75 del 29.12.2022 avente ad oggetto *“Presenza d'atto deliberazione Consiglio Comunale n.40 del 21.12.2022 – Sospensione applicazione deliberazione Giunta Comunale n.58 del 25.10.2022”*;

- della delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.137 del 21.12.2022 avente ad oggetto *“Assegnazione temporanea dal 01.01.2023 di personale dipendente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta al Comune di Santa Maria Hoè per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui alla deliberazione Consiglio Comunale di Santa Maria Hoè n. 18 del 28.06.2022”*;

- della delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 4 del 10.01.2023 avente ad oggetto *“Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi – Modifica”*;

- della delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 5 del

10.01.2023 avente ad oggetto: *“Nomina dei capi settore, dei responsabili di servizio e delle Unità di progetto e attribuzione delle posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Proposta al Presidente dell'Unione ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del Regolamento”*;

- della delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.17 del 27.01.2023 avente ad oggetto *“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025: struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”*;

- della delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.21 del 10.02.2023 avente ad oggetto *“Assegnazione temporanea dal 01.01.2023 di personale dipendente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta al Comune di Santa Maria Hoè per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui alla deliberazione Consiglio Comunale di Santa Maria Hoè n. 18 del 28.06.2022 – Modifica”*;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- la comunicazione del Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta indirizzata alla Sig.ra Claudia Cardamone del 10.02.2023;

- la delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.39 del 21.12.2022 avente ad oggetto *“Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta - Elezione di un nuovo componente in qualità di Assessore”*;

- la delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.6 del 10.02.2023 avente ad oggetto *“Presenza d'atto del nuovo componente del Consiglio dell'Unione in rappresentanza del Comune di La Valletta Brianza e del nuovo capogruppo del gruppo consiliare “La Valletta 2020”*” nella parte in cui annovera tra i componenti del Consiglio dell'Unione il sig. Efrem Brambilla, benché dimissionario.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e del Comune di La Valletta Brianza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con il ricorso introduttivo il Comune di Santa Maria Hoè ha impugnato la delibera adottata dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 37 del 13.12.2022, avente ad oggetto *“Approvazione modifica e aggiornamento atto di indirizzo alla Giunta e alla struttura organizzativa dell'Unione approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.27 del 29.07.2022”*, nella parte in cui, nonostante il recesso parziale dalla Convenzione *“per il conferimento di tutte le funzioni comunali all'Unione”* esercitato dall'ente ricorrente, non riconduce nella titolarità di quest'ultimo il personale dipendente addetto alle funzioni oggetto del recesso, limitandosi ad assegnarglielo mediante l'istituto del comando.

1.1 Parte ricorrente ha esposto:

- di aver costituito, unitamente al Comune di La Valletta Brianza, l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (nel prosieguo, per brevità, l'Unione) ai fini dell'esercizio congiunto di una serie di servizi e funzioni;

- che, con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2022, aveva esercitato il recesso parziale e unilaterale dalla Convenzione *“per il conferimento di tutte le funzioni comunali all'Unione”* a decorrere dal 01.01.2023, lasciando in carico all'Unione le seguenti funzioni: a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; c) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani

(compresa la gestione del Centro Raccolta Rifiuti dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta) e la riscossione dei relativi tributi; d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, 4° comma, della Costituzione; e) Polizia municipale e polizia amministrativa locale; oltre alla biblioteca civica e alla gestione dell'impianto sportivo Stadio Idealità;

- che, con il medesimo provvedimento, aveva deliberato *“di ricondurre il personale, ad eccezione di quello addetto ai servizi bibliotecari e di polizia locale, negli organici e nella completa titolarità del Comune di Santa Maria Hoè, giusta deliberazione del Consiglio dell'Unione n.10/2022 (piano di attribuzione per la riassegnazione del personale)”*;

- che, in data 13.12.2022, il Consiglio dell'Unione - preso atto del recesso esercitato dal Comune ricorrente e stante l'intenzione di non procedere alla riassegnazione della titolarità dei contratti di lavoro del personale dipendente ai Comuni conferenti sino alla definizione di un indirizzo univoco da parte dei rispettivi Consigli comunali - aveva approvato la delibera in questa sede impugnata, con la quale aveva assegnato al Comune ricorrente, mediante l'istituto del comando, il personale dipendente addetto alle funzioni oggetto del recesso parziale dallo stesso esercitato, trattenendone tuttavia la titolarità.

1.2. Parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento gravato in ragione della contraddittorietà con la delibera del Consiglio dell'Unione n. 10 del 12.04.2022 (approvazione del *“Piano di attribuzione finalizzato alla riassegnazione totale del personale dipendente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ai Comuni associati”*) e, conseguentemente, con l'art. 30, co. 4 dello Statuto dell'Unione.

Ad avviso del Comune ricorrente, infatti, a seguito del proprio recesso parziale dalla Convenzione *“per il conferimento di tutte le funzioni comunali all'Unione”*, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 30, co. 4 dello Statuto unionale, a mente del quale *“Nel caso di recesso unilaterale da parte di un Comune associato, parte*

del personale dipendente dell'Unione transita nei ruoli organici del Comune recedente secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio” (nella specie adottato con la richiamata delibera del Consiglio dell’Unione n. 10 del 12.04.2022).

In particolare, l’applicazione (*in parte qua*) del suddetto Piano avrebbe dovuto condurre alla riassegnazione del personale addetto alle funzioni oggetto di recesso nella piena titolarità del Comune di Santa Maria Hoè (costretto, invece, per effetto del provvedimento gravato, a disporne unicamente nei tempi e secondo le modalità indicate dall’Unione - v. comando).

1.3. In secondo luogo, parte ricorrente ha lamentato il contrasto del provvedimento impugnato con la facoltà di recesso dall’Unione riconosciuta dallo Statuto a ciascun Comune associato, in concreto esercitata con delibera consiliare n. 18 del 28.06.2022, mai impugnata dall’Unione.

1.4. Infine, con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità della delibera gravata in quanto approvata all’indomani delle dimissioni di tutti i rappresentanti del Comune di Santa Maria Hoè dagli organi dell’Unione, in violazione dell’art. 7 dello Statuto.

2. Regolarmente costituitasi, l’Unione ha dedotto l’impossibilità, nel caso in esame, di far luogo alla automatica riassegnazione del personale al Comune ricorrente, posto che quest’ultimo, lungi dal recedere dall’Unione, si era limitato a recedere dalla Convenzione per il conferimento e la gestione unitaria dei servizi e delle funzioni comunali in capo all’Unione, fattispecie, questa, disciplinata (non già dall’art. 30, co. 4 dello Statuto unionale, bensì) dall’art. 12 della predetta Convenzione, a mente del quale “*..il recesso potrà avvenire...previa assunzione dei relativi atti deliberativi dei Consigli dei Comuni conferenti e dell’Assemblea dell’Unione*” (comma 2) e “*I medesimi atti deliberativi dei Consigli dei Comuni conferenti e dell’Assemblea dell’Unione di cui al precedente comma 2. dovranno altresì definire tutti gli ulteriori aspetti legati al recesso*” (comma 3).

In assenza dei suddetti atti deliberativi, l'Unione aveva, pertanto, proceduto ad assegnare temporaneamente, mediante l'istituto del comando, una parte del personale dipendente al Comune di Santa Maria Hoè al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto di recesso, senza, tuttavia, privare l'Unione stessa della dotazione di risorse umane indispensabile per l'esercizio in forma congiunta dei compiti residuati in capo alla stessa.

2.1 L'Amministrazione resistente ha, inoltre, contestato l'asserito vizio relativo alla adozione della delibera impugnata, stante la sussistenza del *quorum* sia costitutivo sia deliberativo.

3. Con ricorso per motivi aggiunti il Comune di Santa Maria Hoè ha impugnato una serie di provvedimenti - taluni adottati dal Comune di La Valletta Brianza, talaltri dall'Unione - affetti da invalidità derivata rispetto al provvedimento oggetto del ricorso introduttivo nonché inficiati da vizi autonomi, in quanto, da un lato, fondati sull'erroneo presupposto della permanente titolarità in capo all'Unione del personale dipendente addetto alle funzioni oggetto del recesso esercitato dal Comune ricorrente, e, dall'altro, adottati nonostante le dimissioni dei rappresentanti, in seno all'Unione, del Comune di Santa Maria Hoè.

3.1 Con memoria regolarmente depositata si è costituito in giudizio il Comune di La Valletta Brianza, eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse, atteso che entrambi i provvedimenti impugnati consistevano in mere "prese d'atto" da parte degli organi comunali in ordine alla delibera adottata dal Consiglio dell'Unione in data 13.12.2022 (oggetto del ricorso introduttivo) - l'uno dei quali (delibera della Giunta n. 75 del 29.12.2022), peraltro, avente ad oggetto la sospensione di un provvedimento impugnato dal Comune di Santa Maria Hoè con altro ricorso pendente tra le parti dinanzi al medesimo Tribunale Amministrativo Regionale (N. R.G. 3487/2022), successivamente revocato in autotutela.

3.2 L'Unione ha dedotto l'infondatezza del ricorso per motivi aggiunti in quanto basato sulla pedissequa riproposizione delle censure già articolate avverso gli atti

impugnati con il ricorso principale.

3.3 All'udienza del 27 settembre 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione dal Collegio.

## DIRITTO

### 1. Ricorso introduttivo.

Parte ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 37 del 13.12.2022, avente ad oggetto "*Approvazione modifica e aggiornamento atto di indirizzo alla Giunta e alla struttura organizzativa dell'Unione approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.27 del 29.07.2022*", nella parte in cui non riconduce al Comune di Santa Maria Hoè il personale dipendente addetto alle funzioni oggetto di recesso parziale, ma lo trattiene nella titolarità dell'Unione, limitandosi ad assegnarlo al Comune ricorrente attraverso l'istituto del comando.

1.1 Il Collegio ritiene che evidenti ragioni di ordine logico inducano a esaminare, in primo luogo, il terzo motivo di ricorso, mediante il quale la parte ricorrente ha censurato la violazione dei principi e delle regole volte a garantire la rappresentanza di ciascun Comune associato in seno agli organi deliberativi dell'Unione.

### 1.2 La censura è priva di pregio.

Il Comune ricorrente ha lamentato non già la mancanza del numero legale necessario per la validità della seduta del Consiglio dell'Unione ovvero per la relativa deliberazione, bensì l'assenza, al momento dell'approvazione della delibera *de qua*, di rappresentanti del Comune di Santa Maria Hoè in grado di estrinsecare la volontà del medesimo Comune in seno all'organo unionale.

Ad avviso del Collegio, la circostanza che i rappresentanti del Comune di Santa Maria Hoè avessero rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione in data antecedente l'approvazione della delibera di cui è causa non appare in grado di inficiare la validità di quest'ultima.

Invero l'art. 32, co. 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti locali)

stabilisce che «Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune».

L'art. 7 dello Statuto concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione (doc. 6 ricorrente) prevede, inoltre, che «Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e da un numero di membri pari al numero dei consiglieri assegnati ad un Comune di pari dimensione demografica...Il Sindaco di ciascun Comune aderente è membro di diritto del Consiglio» (comma 2) e che «In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della vacanza» (comma 6).

1.3 Ebbene, dalle norme testé richiamate emerge, anzitutto, la inscindibilità tra la carica di Sindaco di uno dei Comuni associati e quella di membro del Consiglio dell'Unione, con la conseguenza che le dimissioni dalla seconda delle suddette cariche devono considerarsi senza effetto in mancanza di contestuali dimissioni dalla prima.

Quanto agli ulteriori rappresentanti del Comune ricorrente, deve ritenersi che, a seguito delle dimissioni degli stessi dagli organi dell'Unione, il Consiglio comunale avrebbe dovuto provvedere alla relativa sostituzione, in mancanza della quale essi sono stati correttamente considerati soltanto assenti alla seduta *de qua*.

Né, del resto, può condividersi l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'approvazione della delibera impugnata senza l'apporto dei propri rappresentanti sarebbe lesiva della rappresentanza, in seno all'Unione, di ciascun ente associato: e,

infatti, altra cosa è la rappresentanza (garantita dalle norme che regolano la composizione degli organi dell'Unione) e altra il concreto esercizio di quest'ultima (che si estrinseca mediante la effettiva partecipazione all'attività deliberativa dei predetti organi).

1.4 Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente.

Il Comune ricorrente ha dedotto l'illegittimità della delibera impugnata nella parte in cui, anziché ricondurre nei ruoli organici del Comune di Santa Maria Hoè il personale dipendente addetto alle funzioni oggetto del recesso da esso esercitato, ha provveduto ad assegnarglielo mediante l'istituto del comando "*alle condizioni, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Unione*" stessa.

A sostegno delle proprie censure, il Comune di Santa Maria Hoè ha invocato l'operatività, nella fattispecie in esame, dell'art. 30, co. 4 dello Statuto dell'Unione (doc. 6 cit.), a mente del quale «Nel caso di recesso unilaterale da parte di un Comune associato, parte del personale dipendente dell'Unione transita nei ruoli organici del Comune recedente secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio di cui al precedente comma 3»: in particolare, versandosi in ipotesi di recesso parziale, il predetto piano di riassegnazione del personale dovrebbe trovare applicazione – ad avviso del ricorrente – soltanto *in parte qua*, con conseguente riconduzione automatica nei ruoli organici del Comune recedente del personale dipendente addetto alle funzioni oggetto di recesso.

1.5 Tale tesi non persuade.

Invero, con la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2022 (doc 9 ricorr.), parte ricorrente ha esercitato – con decorrenza dal 01.01.2023 - il recesso parziale e unilaterale non già dall'Unione, bensì (soltanto) dalla Convenzione "per il conferimento di tutte le funzioni comunali all'Unione".

In tal modo, il Comune di Santa Maria Hoè ha inteso riappropriarsi di talune funzioni dapprima conferite all'Unione in vista della gestione congiunta con l'altro

Comune associato (e per il cui svolgimento aveva trasferito nella dotazione organica dell'Unione il proprio personale dipendente, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 165/2001), senza, tuttavia, sciogliersi unilateralmente da quest'ultima.

Ritiene il Collegio che la fattispecie in esame debba ricondursi (non già nell'alveo dell'art. 30, co. 4 dello Statuto, bensì) nella diversa previsione di cui all'art. 12 della Convenzione tra l'Unione e i Comuni associati "per il conferimento di tutte le funzioni comunali all'Unione" (doc. 4 ricorr.), laddove è stabilito che «I singoli Comuni, pur non recedendo dall'Unione, possono recedere dal conferimento di funzioni e servizi oggetto della presente convenzione non prima che siano trascorsi cinque anni dal 01/01/2012; successivamente, il recesso potrà avvenire entro il mese di giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa assunzione dei relativi atti deliberativi dei Consigli dei Comuni conferenti e dell'Assemblea dell'Unione. Il recesso non deve recare alcun documento all'Unione: a tal fine, gli oneri pluriennali in corso sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale relativi alla funzione, servizio od attività oggetto di recesso continuano ad essere sostenuti con la compartecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi» (comma 2) e che «I medesimi atti deliberativi dei Consigli dei Comuni conferenti e dell'Assemblea dell'Unione di cui al precedente comma 2. dovranno altresì definire tutti gli ulteriori aspetti legati al recesso» (comma 3).

Trattasi, del resto, di disciplina pienamente conforme al principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni *ex art. 97 Cost.*, posto che, diversamente ragionando, ciascun Comune associato potrebbe decidere, in qualsiasi momento e in via del tutto unilaterale (ossia anche in assenza di accordo con i restanti Comuni associati), le funzioni di cui intenda riappropriarsi, sottraendole all'Unione, con il serio rischio di svuotamento delle prerogative di quest'ultima.

1.6 Per tali motivi, in assenza dei necessari atti deliberativi dei Consigli dei Comuni conferenti e dell'Assemblea dell'Unione in ordine al ritrasferimento nei ruoli organici del Comune di Santa Maria Hoè del personale addetto alle funzioni

oggetto del recesso (dalla Convenzione) dallo stesso esercitato, non può ritenersi configurabile, per effetto del provvedimento impugnato, alcuna violazione delle posizioni giuridiche dell'odierno ricorrente.

## 2. Motivi aggiunti.

Con ricorso per motivi aggiunti il Comune di Santa Maria Hoè ha impugnato una serie di provvedimenti - taluni adottati dal Comune di La Valletta Brianza, talaltri dall'Unione - affetti da invalidità derivata rispetto al provvedimento oggetto del ricorso introduttivo nonché inficiati da vizi autonomi, in quanto, da un lato, fondati sull'erroneo presupposto della permanente titolarità in capo all'Unione del personale dipendente addetto alle funzioni oggetto del recesso esercitato dal Comune ricorrente, e, dall'altro, adottati nonostante le dimissioni dei rappresentanti, in seno all'Unione, del Comune di Santa Maria Hoè.

2.1 Muovendo dal ricorso per motivi aggiunti proposto avverso gli atti emessi dal Comune di La Valletta Brianza (docc. 23-24 ricorr.), deve preliminarmente essere delibata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

### 2.1.1 L'eccezione è fondata.

Gli atti *de quibus* (delibera del Consiglio Comunale di La Valletta Brianza n. 40 del 21.12.2022 e delibera della Giunta Comunale di La Valletta Brianza n. 75 del 29.12.2022) costituiscono mere "prese d'atto" di ulteriori provvedimenti, adottati, rispettivamente, dal Consiglio dell'Unione e dalla Giunta Comunale di La Valletta Brianza e aventi ad oggetto la eventuale sospensione della "operatività dell'indirizzo di cui al punto 2 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 26 del 29.07.2022" (il primo) e la sospensione della "applicazione della deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 25.10.2022" (il secondo).

Basti sul punto osservare che la "presa d'atto" non integra un provvedimento amministrativo, non essendo ad essa collegato alcun contenuto volitivo, ma va qualificata come un atto di tipo ricognitivo o di conoscenza volto ad attestare o accertare un fatto o un atto giuridico (cfr. "*Il c.d. provvedimento di "presa d'atto"*

*non costituisce determinazione amministrativa impugnabile, atteso che si tratta di mera attestazione, o dichiarazione di scienza, circa l'esistenza di un provvedimento che rientra nella competenza di altri*" - T.A.R. Sicilia Palermo, 10 luglio 1985, n. 916; in termini, TAR Puglia, Lecce, sez. I, 24/2/2010 n. 622).

2.1.2 Pertanto, posto che le delibere impugnate costituiscono mere prese d'atto di determinazioni ulteriori, alle quali non aggiungono alcunché in termini di effetti costitutivi (e, dunque, di lesività), ne discende la non autonoma impugnabilità delle stesse dinanzi al giudice amministrativo.

2.2 Passando ai motivi aggiunti proposti avverso i provvedimenti adottati dall'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, va osservato quanto segue.

I provvedimenti in questione (docc. 25-29 ricorr.), concernenti la gestione del personale dipendente dell'Unione, sono stati impugnati dal Comune ricorrente in quanto asseritamente affetti sia da invalidità derivata rispetto al provvedimento oggetto del ricorso introduttivo sia da vizi propri.

2.2.1 Ebbene, posto che questi ultimi costituiscono, a ben vedere, una mera riproduzione delle censure già articolate avverso il ricorso introduttivo, ritiene il Collegio che possano essere unitariamente richiamate sul punto le considerazioni già svolte con riguardo a quest'ultimo (par. 1.5).

Invero parte ricorrente ha dedotto che *"i provvedimenti impugnati scontano autonomi vizi di legittimità nella parte in cui muovono dall'erronea considerazione che l'Unione sia ancora titolare della totalità del personale e possa disporne come meglio ritiene"*, laddove *"per effetto del recesso parziale del Comune ricorrente, l'Unione ha perso la titolarità della quota di personale corrispondente alle funzioni oggetto di recesso"*.

Come visto, per converso, a seguito del recesso parziale del Comune di Santa Maria Hoè dalla (sola) Convenzione *"per il conferimento di tutte le funzioni comunali all'Unione"*, non può farsi luogo alla automatica riconduzione nella titolarità del primo del personale dipendente addetto alle funzioni oggetto di recesso, in ossequio al piano di riassegnazione del personale di cui alla delibera del

Consiglio dell'Unione n. 10 del 12.04.2022, posto che il predetto piano era finalizzato a dare attuazione all'art. 30, co. 4 dello Statuto unionale, concernente la (diversa) ipotesi di recesso di un Comune associato dall'Unione.

2.2.2 Del pari destituita di fondamento, per le motivazioni già evidenziate (par. 1.2), è, infine, la censura relativa alla violazione del principio di rappresentanza in ragione della approvazione delle delibere impugnate nonostante le dimissioni dei rappresentanti del Comune ricorrente.

3. Per tutti i motivi sin qui esposti, il ricorso introduttivo deve essere respinto e il ricorso per motivi aggiunti va in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto.

4. Tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale, sussistono ragioni idonee a giustificare la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, così statuisce:

- respinge il ricorso introduttivo;
- in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Silvia Torraca, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Silvia Torraca**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriele Nunziata**

## IL SEGRETARIO